

**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
DELLA FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA**

Sentenza 1/2024

DECISIONE

resa nel procedimento con prot. n. 1 del 2024, instaurato d'ufficio *ex art. 55*, comma 1, lett. a), Regolamento di Giustizia, in seguito alla comunicazione della Segreteria degli Organi di Giustizia FGI; procedimento instaurato nei confronti dell'affiliata SGA Ginn. Art. Lugo Ass. Dil, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*; del legale rappresentante *pro tempore* della SGA Ginn. Art. Lugo Ass. Dil; e della Sig.ra B.M., quale atleta.

IN FATTO

Veniva trasmessa comunicazione con la quale si evidenziava il “*tesseramento dell'Atleta M.B. 23/06/2006 la quale - avendo per la scrivente partecipato ai Campionati Nazionali d'Insieme GR Gold nel 2022 - è coperta da vincolo societario fino al 31/12/2023, ma risulta abbia preso già preso parte al Campionato Silver LE individuale per altra Società (vedi allegati)*” e si segnalava la mancanza di “alcuna richiesta in merito e che nessun trasferimento è stato concesso”.

Lo scrivente ha verificato la Classifica Individuale Allieve 1 “CAMPIONATO NAZIONALE INDIVIDUALE LE GR - CAT. A1 - - CAMPO D3D” delle gare svoltesi a Rimini il 7 dicembre 2023 e verificato altresì il risultato conseguito al Campionato Nazionale Individuale Le GR Cat. S2 Campo D3E dall'atleta M.B. per la SGA Ginn. Art. Lugo Ass. Dil. con Cerchio tot 14.000 e Clavette 11474.

I competenti uffici federali hanno trasmesso altresì l'estratto del tesseramento dell'atleta M.

Veniva fissata la data in cui si sarebbe assunta la decisione, prorogata in ragione della necessità di assumere informazioni e in ragione di definire un procedimento di natura complessa, anche in ragione degli effetti prodotti e producibili nonché delle attività difensive delle parti e degli elementi ivi evidenziati.

Pervenivano le Memorie della Ginnastica Artistica Lugo A.S.D. la quale ha rilevato che “*la ragazza è passata, negli anni, dalla ginnastica ritmica alla pallavolo*”, “*che nulla ci è stato riferito dalla famiglia e dalla medesima dell'attività di ginnastica ritmica svolta*”

nell'anno 2022" e che "a partire dal mese di gennaio 2023, B. quindi ha iniziato a frequentare la palestra della nostra associazione dando una mano (in maniera del tutto volontaria e saltuaria) con le ginnaste più giovani al fianco dell'istruttrice qualificata" (p. 1 delle Memorie). Inoltre, evidenziavano che "Sapevamo perfettamente che B. stava portando avanti il percorso sportivo nell'ambito della pallavolo, prendendo parte ad un campionato con la sua squadra, presso la quale era regolarmente tesserata".

Rilevavano altresì che "abbiamo provveduto a tesserarla in data 10/07/2023 presso la FGI e nulla ha ostacolato la procedura di tesseramento, nessuna limitazione il sistema informativo federale ci ha imposto proprio perché nell'anno 2023 M.B. NON aveva alcun tipo di tesseramento in corso con la FGI" (p. 2). Parimenti, l'iscrizione alla gara è stata possibile perché "nulla si è frapposto all'iscrizione alla gara, nessun ente, segreteria, sistema digitale della FGI, ha ostacolato il procedimento di iscrizione".

Nella predetta Memoria confermava che, in seguito ad approfondimenti, si evidenziava come nell'anno 2022 la ginnasta fosse tesserata per la società Progetto Ritmica Romagna e partecipava a gare di 3° livello.

Così si concludeva: "In definitiva, siamo a richiedere, accertata la nostra indubbia buona fede e che per la nostra associazione era impossibile rilevare che la ginnasta avesse partecipato nell'anno 2022 per Progetto Ritmica Romagna a gare di 3° livello non avendo il sistema informatico FGI bloccato il tesseramento nell'anno 2023, di archiviare il presente procedimento disciplinare dipendendo il fatto contestato da una causa a noi non imputabile e non avendo tra l'altro patito, la società Progetto Ritmica Romagna, alcun danno in quanto ha ricevuto tempestivamente l'indennità come da tabella federale giusta contabile del bonifico che si allega appena la nostra società ha appreso il fatto così come contestato" (p. 4).

Lo scrivente ha verificato la situazione del tesseramento. L'atleta risulta tesserata: con la società G.A. Lugo dal 10 luglio 2023 al 31 dicembre 2023; con la Progetto Ritmica Romagna A.s.d. dall'11 febbraio 2022 al 31 dicembre 2022. Dunque, dal 1° gennaio 2023 al 9 luglio 2023 l'atleta non era tesserata con alcuna società. Come risulta che nel 2022 ha partecipato al Campionato Individuale Silver Ld-GR (24 giugno 2022), al Campionato Serie D (in pari data), al 1 Campionato di Insieme Gold, GR, Squadre (14 e 27 maggio 2022), al Campionato Serie D (23 aprile 2022) e al Campionato Silver LD – GR (26 febbraio 2022). Nel 2023 risulta aver gareggiato nel Campionato Individuale Silver Le-GR-Individuale (2° prova nazionale) il 7 dicembre 2023.

IN DIRITTO

Dall'istruttoria e dalle difese emerge la conferma dei seguenti elementi: a) l'atleta M. era vincolata con la Progetto Ritmica Romagna A.s.d. dall'11 febbraio 2022 al 31 dicembre 2022 e ha partecipato nell'anno 2022 a gare Gold; b) l'atleta M. si è tesserata

con la G.A. Lugo dal 10 luglio 2023 e ha partecipato al Campionato Individuale Silver Le-GR-Individuale (2° prova nazionale) il 7 dicembre 2023.

Tali elementi fattuali devono porsi in correlazione con l'art. 8, comma 6, del Regolamento Organico secondo cui "6. *L'atleta che ha partecipato a gare del 3° livello interregionali e/o nazionali, individuali o nella rappresentativa societaria, nelle discipline olimpiche e nella Ginnastica Aerobica nel corso dell'Anno Sportivo, è vincolato alla affiliata di appartenenza fino al 31 dicembre dell'Anno Sportivo successivo. Il vincolo di cui al precedente periodo non opera per la convocazione e/o per la partecipazione alle gare delle squadre nazionali disposta dalla Federazione. Tale vincolo, in riferimento alla partecipazione alle gare federali, deve intendersi come vigente anche nel caso in cui sia mancato l'assenso al rinnovo del tesseramento da parte dell'atleta o di chi esercita la responsabilità genitoriale*". Disposizione questa che si radica nell'art. 8 dello Statuto e che ivi rinviene la propria fonte.

Tale disposizione è stata violata sia dall'atleta sia dall'affiliata Lugo.

A nulla possono valere le considerazioni difensive addotte. In particolare, non rileva la mancanza di un blocco nel sistema informatico federale per l'iscrizione alla gara – non essendo la Federazione tenuta a impedire in modo assoluto che gli affiliati commettano violazioni alla normativa in parola. Il principio generale dell'*ignorantia legis non excusat*, in uno con i principi statutari, non è derogabile da profili pratico-operativi quali l'assenza di un sistema di blocco informatico. In altre parole, l'Affiliata e l'atleta dovevano essere a conoscenza dell'impossibilità di partecipare ad una gara fino al 31 dicembre 2023, proprio in ragione della pregressa partecipazione a gara di 3 livello.

Come parimenti non rileva la mancata comunicazione del pregresso tesseramento da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale dell'atleta. Anche in questo caso, non sarebbe possibile traslare la responsabilità e l'obbligo di verifica dello status e del rispetto delle disposizioni applicabili su un terzo soggetto – specie se estraneo al rapporto atleta-affiliata.

Gli esercenti la responsabilità genitoriale, per altro verso, dovevano essere a conoscenza dell'impossibilità di far gareggiare l'atleta. E avrebbero dovuto opporre all'Affiliata apposito diniego alla convocazione. Non vi è prova, tuttavia, né del rifiuto (al contrario, vi è prova della partecipazione) né di comunicazione idonea a tal fine.

Dal punto di vista soggettivo, non vi è alcun dubbio della negligenza dell'Affiliata e dell'atleta e sul fatto che la condotta abbia influito sul regolare svolgimento dell'attività federale, avendo influito sulla Classifica finale.

Quando al profilo oggettivo, i documenti e le memorie difensive rendono accertato che il fatto si sia concretizzato e realizzato.

L'avvenuta partecipazione alle predette gare da parte della Società si è posta in

violazione dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FGI. La condotta della società integra altresì la responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Regolamento di Giustizia e Disciplina FGI in capo al legale rappresentante *pro tempore* della Società giacché quest'ultimo non ha offerto alcun elemento utile al fine di dimostrare che la condotta si è tenuta per causa a lui non imputabile. Al contrario si presume che, quale legale rappresentante dell'Affiliata, egli sapesse del tesseramento dell'atleta, della sua iscrizione alla gara e della sua partecipazione.

In ragione di ciò, alla SGA Ginn. Art. Lugo Ass. Dil, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Regolamento di Giustizia, viene comminata la sanzione dell'ammenda pari a 500,00 Euro, ai sensi del comma 1 della predetta disposizione.

Quanto alla responsabilità oggettiva del legale rappresentante, viene comminata la sanzione di cui all'art. 11 del Regolamento di Giustizia, nella misura minima di 100,00 Euro.

Quanto alla responsabilità della Sig.ra B.M. viene comminata la sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del Regolamento di Giustizia, che, in ragione del grado di colpa lieve ma non minimo e in ragione della possibilità di evitare la partecipazione alla gara, viene determinato nella misura pari a 150,00 Euro.

In ragione della violazione delle disposizioni sul tesseramento, l'atleta B.M. ha partecipato al Campionato Individuale Silver Le-GR-Individuale (2° prova nazionale) il 7 dicembre 2023 in posizione irregolare. Pertanto, i relativi risultati devono essere resi inefficaci.

P.Q.M.

Io scrivente Giudice Sportivo Nazionale così dispone:

- condanna la SGA Ginn. Art. Lugo Ass. Dil., ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia, alla sanzione dell'ammenda nella misura pari a 500,00 Euro;
- condanna il Presidente e legale rappresentante della SGA Ginn. Art. Lugo Ass. Dil ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Regolamento di Giustizia e Disciplina FGI, alla sanzione dell'ammenda nella misura pari a 100,00 Euro;
- condanna la Sig.ra B.M., quale atleta, alla sanzione dell'ammenda nella misura pari a 150,00 Euro;
- dispone l'annullamento dei risultati conseguiti dalla atleta nel Campionato Individuale Silver Le-GR-Individuale (2° prova nazionale) del 7 dicembre 2023, con esclusione dalla relativa Classifica e con ogni effetto conseguente.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del Regolamento di Giustizia il pagamento dell'ammenda

dovrà essere eseguito entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della presente decisione o dalla sua pubblicazione se precedente.

Trasmette in presente provvedimento alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Roma, 4 marzo 2024

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE FGI

f.to Avv. Alessandro Benincampi